



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 81 del 14/05/2020

**OGGETTO: Differimenti termini di pagamento della TARI 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Maggio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Virzì Biagio	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Oddo Maurizio	Assessore		X
Barresi Irene	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore	X	
Parrino Giovanni	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La vecchia .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile ;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che è in atto una grave emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTE** le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia, valide su tutto il territorio nazionale, che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, all'art. 68, comma 1, testualmente recita: "*Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 30 luglio)) 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*";

**PRESO ATTO** della grave emergenza sanitaria che sta interessando l'intera nazione, con preoccupanti riflessi sulla popolazione e ripercussioni sotto il profilo economico e sociale della comunità locale, tali da richiedere ogni supporto che possa essere ulteriormente utile a sostegno dell'intero tessuto sociale ed economico del territorio.

**CONSIDERATA** la natura straordinaria ed eccezionale dell'emergenza sanitaria in atto e l'esigenza di adottare, per quanto di competenza, azioni e misure adeguate in relazione alle gravi conseguenze economiche e finanziarie gravanti sulla collettività.

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina il pagamento rateale della Tassa sui Rifiuti nella fase di riscossione ordinaria;

**VISTO** l'art. 44, comma 3, del sopradescritto regolamento che stabilisce nel 30 aprile, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno le scadenze di pagamento del tributo;

**RITENUTO** di dover assicurare un sostegno, anche *extra ordinem*, per quanto di competenza dell'Ente in materia di fiscalità locale in relazione a possibili deroghe dei termini di pagamento e degli adempimenti tributari previsti dai regolamenti comunali;

**VALUTATA**, per quanto sopradescritto, l'esigenza di attivare procedure finalizzate alla sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali alle attività economiche di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020 non essenziali per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza alla popolazione, che in queste settimane sono rimaste chiuse e che, quindi, vivono un momento di forte difficoltà economica;

**RITENUTO** di dovere prendere in considerazione le richieste che verranno formulate dalle attività economiche non rientranti nell'elenco di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020, che evidenziano, con apposita certificazione redatta su specifico modello, di aver subito dei danni economici durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che, tale valutazione emerge dalla considerazione che l'aver subito danni economici ingenti durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, potrebbe, con elevata probabilità, generare il fallimento di tali attività con il conseguente impoverimento del tessuto socio-economico del territorio e, per l'ente locale, della riduzione della platea dei contribuenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

- 1) per tutte le attività produttive ritenute, dal D.P.C.M. del 22.03.2020, non essenziali per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza alla popolazione, rimaste chiuse durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le attività economiche non rientranti nell'elenco di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020, che evidenziano, con apposita certificazione redatta su specifico modello predisposto da questo ente, di aver subito dei danni economici durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, il differimento al 30 novembre 2020 dei versamenti della 1<sup>a</sup> rata TARI 2020, ordinariamente prevista al 30.04.2020 ed il differimento al 30 settembre 2020, dell'eventuale pagamento in unica soluzione del tributo, ordinariamente previsto al 30.04.2020, per le altre rate si rinvia alle scadenze previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del C.C. n. 61 dell'1.08.2014 e modificato con deliberazione del C.C. n. 83 del 30.09.2015;
- 2) dare atto che i differimenti dei versamenti TARI oggetto della presente deliberazione hanno efficacia solamente per l'esercizio finanziario 2020;
- 3) dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare la TARI alle scadenze previste anche se oggetto di differimento;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione in quanto organo competente.

**Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive**

**IL SINDACO**  
F.to Enzo Alfano

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Biagio Virzi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Valentina La Vecchia

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li 14/05/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Valentina La Vecchia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_



CITTÀ DI CASTELVETRANO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Differimenti termini di pagamento della  
TARI 2020.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  
il 04/05/2020

con deliberazione n. 81

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi  
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la  
correttezza dell'azione amministrativa esprime  
parere: Favorevole

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data 14/05/2020 IL RESPONSABILE  
Dott. Michele Grimaldi

F.to Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA €. \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR

N. \_\_\_\_\_

**VISTO**

Data, 14/05/2020

IL RESPONSABILE  
F.to Andrea Antonino Di Como

Li 14/05/2020  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Rosaria Seidita

## Il Responsabile della Direzione

**PREMESSO** che è in atto una grave emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTE** le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia, valide su tutto il territorio nazionale, che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, all'art. 68, comma 1, testualmente recita: *" Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 30 luglio)) 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."*;

**PRESO ATTO** della grave emergenza sanitaria che sta interessando l'intera nazione, con preoccupanti riflessi sulla popolazione e ripercussioni sotto il profilo economico e sociale della comunità locale, tali da richiedere ogni supporto che possa essere ulteriormente utile a sostegno dell'intero tessuto sociale ed economico del territorio.

**CONSIDERATA** la natura straordinaria ed eccezionale dell'emergenza sanitaria in atto e l'esigenza di adottare, per quanto di competenza, azioni e misure adeguate in relazione alle gravi conseguenze economiche e finanziarie gravanti sulla collettività.

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina il pagamento rateale della Tassa sui Rifiuti nella fase di riscossione ordinaria;

**VISTO** l'art. 44, comma 3, del sopradescritto regolamento che stabilisce nel 30 aprile, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno le scadenze di pagamento del tributo;

**RITENUTO** di dover assicurare un sostegno, anche *extra ordinem*, per quanto di competenza dell'Ente in materia di fiscalità locale in relazione a possibili deroghe dei termini di pagamento e degli adempimenti tributari previsti dai regolamenti comunali;

**VALUTATA**, per quanto sopradescritto, l'esigenza di attivare procedure finalizzate alla sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali alle attività economiche di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020 non essenziali per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza alla popolazione, che in queste settimane sono rimaste chiuse e che, quindi, vivono un momento di forte difficoltà economica;

**RITENUTO** di dovere prendere in considerazione le richieste che verranno formulate dalle attività economiche non rientranti nell'elenco di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020, che evidenziano, con apposita certificazione redatta su specifico modello, di aver subito dei danni economici durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che, tale valutazione emerge dalla considerazione che l'aver subito danni economici ingenti durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, potrebbe, con elevata probabilità, generare il fallimento di tali attività con il conseguente impoverimento del tessuto socio-economico del territorio e, per l'ente locale, della riduzione della platea dei contribuenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

### **PROPONE Alla Giunta Municipale**

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

per tutte le attività produttive ritenute, dal D.P.C.M. del 22.03.2020, non essenziali per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza alla popolazione, rimaste chiuse durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le attività economiche non rientranti nell'elenco di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020, che evidenziano, con apposita certificazione redatta su specifico modello predisposto da questo ente, di aver subito dei danni economici durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, il differimento al 30 novembre 2020 dei versamenti della 1<sup>a</sup> rata TARI 2020, ordinariamente prevista al 30.04.2020 ed il differimento al 30 settembre 2020, dell'eventuale pagamento in unica soluzione del tributo, ordinariamente previsto al 30.04.2020, per le altre rate si rinvia alle scadenze previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del C.C. n. 61 dell'1.08.2014 e modificato con deliberazione del C.C. n. 83 del 30.09.2015;

dare atto che i differimenti dei versamenti TARI oggetto della presente deliberazione hanno efficacia solamente per l'esercizio finanziario 2020;

dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare la TARI alle scadenze previste anche se oggetto di differimento;

di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione in quanto organo competente.

**Il Responsabile della Direzione**

( Dott. Michele Grimaldi )

F.to Michele Grimaldi